



COMUNE DI SILEA

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2012

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni e limiti di importo

Art. 3 – Modalità di esecuzione in economia

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Art. 4 – Lavori in economia

Art. 5 – Forniture in economia

Art. 6 – Servizi in economia

TITOLO III – I SOGGETTI

Art. 7 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia

Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore lavori

Art. 9 – Elenchi operatori economici

TITOLO IV – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art. 10 – Interventi in amministrazione diretta

Art. 11 – Affidamento diretto

Art. 12 – Affidamento con procedure negoziata

Art. 13 – Criteri di scelta dell'affidatario

Art. 14 – Atti e documenti della procedura

Art. 15 – Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture

Art. 16 – Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento

TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17 – Interventi d’urgenza

Art. 18 – Lavori di somma urgenza

Art. 19 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

TITOLO VI – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E PER I SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

Art. 20 – Disposizioni speciali per i servizi legali

Art. 21 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Art. 22 – Garanzie

Art. 23 – Adeguamento prezzi

Art. 24 . Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 25 – Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture

Art. 26 – Riserve e contestazioni

Art. 27 – Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Verifica e collaudo

Art. 30 – Mezzi di tutela

Art. 31 – Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure per l'acquisizione di lavori beni e servizi in economia, in attuazione delle previsioni di cui:
 - a) all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»);
 - b) all'art. 204 del Codice – acquisizione in economia di lavori concernenti i beni mobili e immobili, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale compresi gli scavi archeologici;¹
 - c) all'articolo 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) al capo III del titolo VIII ed al capo II del titolo IX della parte II del D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito semplicemente «Regolamento»);
 - e) agli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - f) all'art. 267 del DPR 207/2010 – servizi attinenti l'ingegneria ed architettura inferiori a 100.000,00 euro;
2. Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione al fine di perseguire un accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa;²
3. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia ai principi generali di cui al precedente comma e alle norme civili in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici;
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all'articolo successivo o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Art. - 2 Definizioni e limiti di importo

1. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.

¹ Art. 204 comma 4 del Codice: "4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;

b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro."

² L'art. 125 comma 4 del Codice afferma "I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento". La formulazione del comma proposto nasce dalla considerazione che i principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione sono presenti in tutto il codice ma non solo. Va ricordato infatti che alcuni istituti procedurali sono direttamente applicabili per effetto delle previsioni di cui all'art. 121 primo comma del Codice che afferma che "Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (e quindi anche alle acquisizioni in economia, ndr), si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo".

2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, valutato dal Responsabile del Procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi comprese eventuali forme di opzione o rinnovo del contratto. Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Le soglie di importo massime per le quali sono ammissibili il ricorso alle procedure in economia sono quelle previste dalla normativa vigente. Tali importi sono automaticamente adeguati nel presente regolamento dalle relative disposizioni di modifica.
4. Le ulteriori soglie stabilite dal presente regolamento, che costituiscono limiti interni all'Amministrazione, come pure l'elencazione delle acquisizioni di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 sono modificabili con provvedimento dell'organo esecutivo per mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione.³

Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.⁴
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

³ Il presente schema include l'elenco dei casi nei quali si può ricorrere all'acquisizione in economia (art. 4, 5 e 6). Tale scelta "compilativa" nasce dall'esigenza di avere un unico testo di riferimento per gli operatori, soprattutto nei piccoli enti ed è legittimata dall'art. 330 del Regolamento. Si ritiene peraltro che anche la scelta di demandare all'organo esecutivo l'elencazione delle acquisizioni sia legittima vuoi per il tenore della norma di cui all'art. 125 comma 10 del Codice (*..provvedimento di ciascuna stazione appaltante...*), sia per quanto previsto dall'art. 330 del Regolamento di esecuzione che parla di *"..... ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze"* ma anche per la posizione assunta dall'Autorità di Vigilanza con determina n. 2 del 06-04-2011 laddove afferma: *"L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere gestita in economia solo se l'amministrazione competente provvede ad una previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori, servizi e forniture per le quali può essere adottato detto sistema. Si evidenzia che, se l'individuazione da parte delle stazioni appaltanti dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere organizzativo delle stesse, quella relativa ai lavori è invece limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'articolo 125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore della manutenzione o della riparazione di opere od impianti"*.

⁴ Ultimo periodo che si consiglia caldamente di inserire al fine di scavalcare le norme sulla tracciabilità per gli acquisti di modesta entità.

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Art. 4 - Lavori in economia ⁵

1. Possono essere eseguiti in economia per un importo inferiore ad euro 200.000,00 o quello annualmente disposto in attuazione dal regolamento (CE) i seguenti lavori :
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza, specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;
 - d) nel caso di inadempimento dell'esecutore del contratto ai sensi dell'art. 147 e dell'art. 224 del Regolamento;
 - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad

⁵ Elencazione "base" che dovrà/potrà essere modificata ed integrata con riguardo alle specifiche esigenze dell'ente.

interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;

- k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, per un importo inferiore a euro 200.000,00 o quello annualmente disposto in attuazione del regolamento (CE) i lavori relativi ad interventi di manutenzione di opere o impianti di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzati di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpe, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
4. I lavori sopra indicati possono essere eseguiti in amministrazione diretta esclusivamente sino all'importo di euro 50.000,00.

Art. 5 - Forniture in economia ⁶

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 200.000,00 euro o quello annualmente disposto in attuazione del regolamento (CE) le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) acquisto di mobili, arredi, suppellettili e attrezzi, nonché attrezzature per gli uffici e servizi comunali. Rientrano nei beni di cui sopra, a titolo esemplificativo:

⁶ Elencazione "base" che dovrà/potrà essere modificata ed integrata con riguardo alle specifiche esigenze dell'ente.

- mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) libri di testo scolastici acquistati nell'interesse delle famiglie e degli studenti della scuola dell'obbligo;
 - d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - f) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - j) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - p) bandiere, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, materiale e attrezzatura per il servizio postale e altri valori bollati;
 - r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717/1949;

- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - v) acquisti funerari con oneri a carico del Comune;
 - w) forniture da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - x) forniture di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori alla prestazione di servizi previsti nel presente regolamento.

Art. 6 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 200.000,00 euro o quello annualmente disposto in attuazione del regolamento (CE) le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti per gli uffici e servizi comunali;
 - b) servizi di trasloco e di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - c) servizi di telecomunicazione;
 - d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - i) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico e servizi di outsourcing e affini di qualunque genere;
 - j) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo

stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14 del Codice, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206 nonché servizi di pulizia di biancheria e vestiario;
- l) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- o) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi e servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto o analoghi;
- p) servizi sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile (progetto giovani), servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- u) servizi cimiteriali con oneri a carico del Comune;
- v) servizi di noleggio di qualunque genere;
- w) servizi da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- x) servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- y) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (così detto lavoro interinale);
- z) servizi di qualsiasi genere per la protezione civile comunale;

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo precedente;

- b) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) servizi legali di cui all'articolo 20 alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - e) servizi tecnici di cui all'articolo 21 alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia previsti dal presente regolamento.

TITOLO III - I SOGGETTI

Art. 7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia

1. L'amministrazione opera a mezzo di un responsabile del procedimento, di norma coincidente con il Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e regolamentari vigenti nell'ente.
2. Il Dirigente/Responsabile del Servizio può individuare, in relazione ai contenuti e alla consistenza dei lavori, forniture e servizi in economia, un responsabile unico del procedimento per uno o più interventi al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'operatore economico, l'affidamento, l'esecuzione e l'eventuale collaudo degli interventi.
3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio garantisce la coerenza delle acquisizioni con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e del rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 comma 2.⁷
4. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Dirigente/Responsabile del Servizio, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 8 - Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore lavori

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento.⁸
2. In caso carenza in organico di personale adeguato ai compiti di cui al comma precedente, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'Amministrazione può provvedere alla nomina di un direttore dei lavori o di un direttore di esecuzione del contratto, anche esterno all'Amministrazione.⁹

⁷ Norma di adeguamento dinamico da porre in relazione anche all'applicazione dei principi al caso concreto data dalla giurisprudenza ovvero dall'Autorità di Vigilanza.

⁸ V. art. 279 comma 5 del Regolamento di esecuzione.

⁹ V. art. art. 91 comma 2 del codice per i lavori e art. 300 comma 4 del Regolamento di esecuzione per servizi e forniture.

Art. 9 - Elenchi di operatori economici ¹⁰

1. E' facoltà¹¹ dell'Amministrazione predisporre, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 332 del Regolamento, elenchi di operatori economici dotati dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.
2. La predisposizione dei predetti elenchi è effettuata preferibilmente in forma associata mediante appositi accordi fra Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche avvalendosi di organismi associativi ai cui fa parte, ovvero utilizzando elenchi di altra Amministrazione.
3. L'iscrizione dell'operatore economico nei predetti elenchi assolve l'obbligo di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando peraltro impregiudicata la facoltà di verifica in ogni momento da parte dell'Amministrazione.
4. Le modalità di formazione ed aggiornamento, almeno annuale, degli elenchi sono demandati a provvedimento organizzativo della Giunta Comunale nel rispetto delle seguenti indicazioni:¹²
 - a) Iscrizione ed aggiornamento avvengono con la collaborazione dei soggetti interessati;
 - b) Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le modalità sono uniche per tutti i servizi comunali e non sono inoltre ammessi elenchi separati per la stessa tipologia di prestazione;
 - c) L'iscrizione potrà avvenire in qualsiasi momento, si perfeziona con il silenzio assenso e decade decorso il termine di validità stabilito qualora non rinnovata per tempo;
 - d) Le modalità di formazione e gestione degli elenchi sono improntate a massima trasparenza e pubblicità.

¹⁰ In un recente passato giurisprudenza e dottrina hanno talora visto con sospetto gli "Albi fornitori" sostanzialmente per due ragioni: ostacolo agli operatori ma anche "vetusta", intesa come raccolta di informazioni che non venivano aggiornate. Di qui la proposta di articolato che, evitando di ripetere quanto già scritto nel regolamento (artt. 267 e 332), prevede sostanzialmente la cooperazione degli operatori economici per iscrizione ed aggiornamento e la decadenza automatica. Considerato che la gestione degli elenchi non è agevole per i piccoli enti, si è cercato di favorire la gestione associata pur non rendendola obbligatoria ("preferibilmente"), evitando altresì che ogni ufficio si faccia il suo. Al fine di evitare che per ogni acquisizione si debbano verificare i requisiti generali e speciali, si è introdotta la presunzione del possesso solo per il fatto dell'inclusione nell'elenco (non si vede altrimenti l'utilità per l'Amministrazione degli elenchi). Sarà pertanto il provvedimento di Giunta (titolata a ciò in relazione agli aspetti organizzativi connessi) a declinare gli aspetti pratici tenuto conto di quanto previsto agli artt. 267 e 332 del Regolamento e delle prescrizioni proposte.

In tale provvedimento peraltro dovrà essere affrontato il tema delicato previsto al secondo comma ultimo periodo dell'art. 332 del Regolamento, in particolare per elenchi gestiti in forma associata. *"Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale"*.

¹¹ **Sull'obbligatorietà e finalità degli elenchi l'Autorità si è così pronunciata: "D27. La stazione appaltante è obbligata a istituire gli elenchi di Operatori economici? R. L'istituzione e gestione di elenchi, di cui agli articoli 123, comma 1, e 125, comma 8, del Decreto legislativo n. 163/2006, non è obbligatoria, bensì riconosciuta come opzione alla stazione appaltante al fine di agevolare l'operato della stessa. La stazione appaltante, infatti, in tal modo, può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti ed i conseguenti relativi oneri (Deliberazione Avcp n. 141/2007)."**

¹² **Ci si è chiesti se l'iscrizione all'albo possa scontare un contributo da parte dei soggetti economici tenuto conto che la gestione e l'aggiornamento dell'albo comportano dei costi. L'Autorità di Vigilanza si è espressa negativamente in proposito: "D28. La stazione appaltante può far gravare i costi per la tenuta degli elenchi agli stessi operatori economici? R. Trattandosi di una facoltà riconosciuta dalla normativa alle stazioni appaltanti per semplificare la loro attività, è incongruo, nonché contrario all'esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori economici i costi della istituzione e tenuta degli elenchi ufficiali (Deliberazione Avcp n. 141/2007)."**

TITOLO IV – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art. 10 - Interventi in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo precedente opera con il personale dipendente, ovvero con personale straordinario assunto nel rispetto delle norme di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 11 - Affidamento diretto¹³

1. Per le acquisizioni il cui importo stimato è inferiore ad euro 40.000,00¹⁴ è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e sono disposte con provvedimento motivato¹⁵ del Dirigente/Responsabile del Servizio a seguito di trattativa diretta;
2. In caso di affidamento diretto il Dirigente/Responsabile del Servizio *ovvero* il responsabile del procedimento nominato ai sensi del precedente art. 7 comma 2, dovrà attestare in sede di provvedimento di affidamento che il prezzo negoziato è congruo ed è vantaggioso per l'Amministrazione.
3. Nell'attività di verifica potrà avvalersi di listini o prezziari pubblici ovvero di prezzi desunti da procedure concorsuali recenti, anche di altre Amministrazioni, ovvero delle convenzioni CONSIP S.p.a. vigenti.¹⁶
4. Resta impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento:
 - 4.1 di procedere all'affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione;¹⁷
 - 4.2 di procedere all'affidamento con la procedura negoziata di cui al successivo articolo in caso

¹³ Il presente schema prevede l'affidamento diretto al massimo della soglia consentita dalla norma. Ciò non toglie che ogni singola amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare possa stabilire, al di sotto di tale soglia, procedure di affidamento differenziate rispetto agli importi, alle imprese da invitare, alle formalità da osservare.

¹⁴ Nel presente schema si è previsto di procedere ad affidamenti diretti sino alla soglia di € 40.000,00. Nulla toglie che le singole Amministrazioni possano differenziare ulteriormente tale soglia secondo proprie valutazioni di opportunità. Vedi comunque successivo comma 4.

¹⁵ FAQ Autorità di Vigilanza al 26.1.2011 (http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_economia): **D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?** Sì. *Sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.*

¹⁶ V. art. 332 primo comma del Regolamento di esecuzione.

¹⁷ Se si esclude quanto previsto all'art. 267 del Regolamento per l'affidamento di servizi tecnici sotto soglia, l'indagine di mercato non è codificata dall'ordinamento. Appare utile ricordare che in sede di esame dello schema di D.Lgs. correttivo del Codice, l'ottava Commissione permanente del Senato, nella seduta del 19/07/2007 così si esprimeva: *"sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto delle norme, nello schema di decreto una norma che preveda l'introduzione nel codice, preferibilmente nell'articolo 3 che contiene un elenco di definizioni, di una disposizione che fornisca il significato delle espressioni "indagine di mercato" e "informazioni desunte dal mercato" che si ritiene debbano avere entrambe il significato di "pubblicazione di un avviso che consenta di individuare i soggetti interessati alla procedura fra i quali, sulla base di criteri specificati nell'avviso stesso, sono selezionati quelli a cui richiedere l'offerta o invitare alla procedura."*

di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica e in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato con la determinazione a contrattare.

Art. 12 – Affidamento con procedura negoziata

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui al precedente articolo il responsabile del procedimento opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata [dal Responsabile del Procedimento] con una o più delle seguenti modalità:¹⁸
 - a) Indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
 - b) Indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on line per un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;¹⁹
 - c) Utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell'art. 332 del Regolamento di esecuzione, nel rispetto del principio di rotazione così come definito al comma successivo.
 - d) Soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.²⁰
3. Il criterio di rotazione di cui all'art. 125 commi 8 e 11 del Codice è rispettato quando, con riferimento ad acquisizione analoga effettuata in precedenza²¹ i soggetti invitati variano per almeno il 60%.²² Tale percentuale peraltro può essere ridotta qualora la specificità dei lavori/forniture/servizi sia tale da limitare il numero di imprese idonee ad un numero insufficiente a garantire il rispetto del numero minimo di invitati previsto.
4. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

¹⁸ L'art. 125 del Codice prevede due modalità: indagini di mercato e elenchi di operatori. Per quanto detto alla precedente nota si ritiene che l'indagine di mercato possa assumere forme diverse in relazione al caso concreto. In tal senso le due tipologie a) e b) che seguono.

¹⁹ Forma di pubblicità minima che può essere ampliata.

²⁰ Norma di chiusura necessaria tenuto conto:

a) che sino alla formazione degli elenchi le domande di partecipazione non possono non essere in considerazione;

b) che l'art. 332 comma 2 del regolamento prevede che "L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia". Ci potrebbero essere casi di soggetti che non sono iscritti in elenco (magari perché la pratica è in corso) ma che desiderano essere invitati.

²¹ Volendo, in relazione alla caratteristiche e dimensioni delle acquisizioni dell'ente, specificare il termine temporale (uno, due anni precedenti ...)

²² Il principio di rotazione deve essere temperato al principio di buona amministrazione: non si vede perché un precedente esecutore/fornitore che si è comportato bene adempiendo puntualmente a quanto richiesto non possa essere invitato nuovamente. Anche perché in genere il precedente esecutore vanta un interesse in tal senso (*Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 1997, n. 125*: "Nelle gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, in sede di selezione dei soggetti da invitare alla trattativa privata, l'Amministrazione ha l'onere di motivare la scelta, ancorché discrezionale, di non invitare alla gara il privato che abbia precedentemente svolto presso la stessa il servizio cui fa riferimento la trattativa" Vedi altresì Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 31/12/2007 n. 1179). **La percentuale del 60% è puramente indicativa.**

- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore di lavori, servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;²³
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.
5. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, indipendentemente dalle fattispecie indicate nel presente regolamento nelle ipotesi previste dall'art. 125 commi 6 e 10.

Art. 13 – Criteri di scelta dell'affidatario

1. La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;²⁴
 - b) in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti di progetto²⁵ e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Per i lavori l'aggiudicazione è effettuata esclusivamente con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.²⁶
3. Le offerte dei concorrenti sono soggette a valutazione di anomalia sulla base dei criteri previsti dall'art. 86 del Codice e meglio esplicitati nella lettera di invito. In tutti i casi in cui l'offerta dell'affidatario venisse ritenuta anormalmente bassa, la valutazione verrà effettuato in contraddittorio con l'offerente ai sensi della vigente normativa.²⁷

Art. 14 - Atti e documenti della procedura

1. L'affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da determinazione a contrattare,²⁸ da obblighi di comunicazione né dall'obbligo di post informazione di cui all'art. 331 terzo comma del Regolamento di esecuzione.²⁹ Con il provvedimento di affidamento si dovrà

²³ Importo a discrezione dell'ente, in ogni caso inferiore alle soglie ammesse. Si tenga presente peraltro che l'art. 177 del Regolamento stabilisce una soglia massima complessiva per le perizie suppletive di lavori di € 200.000,00. Vedi inoltre precedente articolo 4 comma 2.

²⁴ TAR Piemonte 02-07-2008 n. 1445, TAR Toscana 22-12-2010 n. 6809

²⁵ Termine generico che include sia i lavori che le forniture e i servizi. Si ricorda che l'art. 279 e seguenti del regolamento di esecuzione prevede esplicitamente la progettazione di servizi e forniture.

²⁶ Trattasi di scelta in relazione al fatto che i lavori in economia sono per loro natura di non elevata complessità e pertanto possono essere chiaramente definiti dagli elaborati progettuali. Eliminare nel caso non lo si ritenga opportuno.

²⁷ Sulla necessità di valutare l'anomalia delle offerte utilizzando l'art. 86 del Codice TAR Umbria n. 493 in data 22-10-2010 e più in generale TAR Liguria 24-05-2003 n. 676.

²⁸ FAQ dal sito dell'autorità di Vigilanza aggiornata al 26 gennaio 2011 (http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_contrarre): **D2. La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?** *“Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.”* Dalla risposta data emerge che la determina a contrattare è necessaria solo per il cottimo fiduciario e non quindi per l'Amministrazione diretta, senza peraltro distinzioni di importo. Si ritiene che, nell'economia dei mezzi, non sia necessaria nel caso di affidamenti diretto e che la motivazione del ricorso in economia possa essere tranquillamente esplicitata nel provvedimento di affidamento.

²⁹ L'art. 331 comma 3 del regolamento di attuazione assoggetta a post informazione solamente la procedura negoziata oltre 20.000 euro, diventati oggi 40.000 per effetto della modifica apportata all'art. 125 comma 11 del Codice dalla Legge n. 106/2011. Analogamente, per i lavori, l'art. 173 comma 2.

- dare atto della procedura seguita per l'individuazione dell'affidatario, del rispetto delle norme che lo regolano, in particolare quelle previste al precedente articolo 10, e dovranno essere evidenziati gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare.
2. La procedura negoziata di cui al precedente articolo 12 è preceduta da determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, 1° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo di Legge:³⁰
 - a) L'approvazione del progetto di acquisizione³¹ e relativi allegati qualora non effettuata e/o del preventivo di spesa per le acquisizioni di lavori beni e servizi di scarsa rilevanza tecnica;
 - b) L'approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell'art. 334 del Regolamento di esecuzione in caso di servizi e forniture, ed in analogia allo stesso nel caso di affidamento di lavori;³²
 - c) Il Codice Identificativo di Gara previsto all'art. 3 primo comma della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006, in quanto necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) Il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in quanto necessario;
 - e) Le motivazioni del mancato ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.) in quanto necessario;
 - f) La designazione del Responsabile del Procedimento qualora trovi applicazione il precedente art. 7 secondo comma;
 3. La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica *ovvero* utilizzando forme di mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento. Nel caso di intervento d'urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo;
 4. Nel caso di offerta al massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento mentre, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una commissione di gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice;
 5. L'apertura delle offerte economiche è effettuata in seduta pubblica.³³ Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che è trasmesso al Dirigente/Responsabile del Servizio per l'aggiudicazione definitiva che diventa esecutiva/efficace ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;³⁴
 6. In virtù di quanto previsto agli articoli 121 comma 1 e 125 comma 14 del Codice, alla procedura

³⁰ a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

³¹ Volendo precisare, aggiungere: *del lavoro, del servizio o del bene*.

³² Formulazione giustificata dal fatto che, nel caso di lavori, ne il codice ne il regolamento dettano regole precise. L'art. 173 del regolamento di esecuzione si limita a elencare gli elementi del cottimo ma nulla dice circa la lettera di invito.

³³ Vedesi: TAR Campania 25.5.2007 n. 5692, Autorità di Vigilanza parere 20/4/2008 n. 94, TAR Sardegna 10-03-2011 n. 212.

³⁴ Nell'acquisizione in economia non trova applicazione l'art. 11 comma 5 e l'art. 48 secondo comma del Codice per effetto di quanto previsto dal successivo art. 15 e dal senso dell'art. 331 comma 5 del Regolamento di esecuzione che recita: "5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario."

negoziata si applicano le seguenti norme del Codice:

- a) art. 11 commi 6, 7, 10, 10 bis;³⁵
- b) art. 13, ed in particolare il comma 2 lett. b);³⁶
- c) art. 68 secondo comma;³⁷
- d) art. 73 comma 4;³⁸
- e) art. 74 comma 3;³⁹
- f) art. 79 comma 5;⁴⁰

Art. 15 – Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in economia i soggetti previsti dall'art. 34 del Codice dei Contratti. Nel caso di procedura negoziata ai sensi del precedente art. 12, il soggetto invitato alla gara può concorrere in associazione anche con un soggetto non invitato.⁴¹
2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 – Requisiti di ordine generale -, 39 – Requisiti di idoneità professionale -, 40 – Qualificazione per eseguire i lavori -, 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi – e 42 – Capacità tecnico professionale dei fornitori e prestatori di servizi - 90, comma 7 del Codice, è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'Amministrazione effettuerà i controlli sulle dichiarazioni sopra indicate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. Qualora dai controlli sopra indicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'affidatario decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti nel caso in cui dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni rese dall'affidatario del lavoro servizio e forniture, risultassero dichiarazioni mendaci.
7. In caso di contratto al quale sia già stata data esecuzione, anche parziale, la valutazione circa l'utilizzo della predetta facoltà è rimessa al responsabile del procedimento.

Art. 16 – Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento

1. Per interventi di manutenzione di pronto intervento che per loro natura non sono predeterminabili

³⁵ Vedesi TAR Toscana 10/11/2010 n. 6570, TAR Lazio Roma sez. III ter 11/4/2011 n. 3169.

³⁶ "... il diritto di accesso è differito nelle procedure negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime..."

³⁷"2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza." Rispetto del principio di par condicio.

³⁸"4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione."

³⁹ "3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione."

⁴⁰ Vedesi TAR Toscana 10/11/2010 n. 6570, TAR Lazio Roma sez. III ter 11/4/2011 n. 3169.

⁴¹ Anche se l'art. 34 appare esplicito in tal senso, si è ritenuto opportuno precisarlo.

per quantità e momento di esecuzione, è facoltà dell'Amministrazione stipulare contratti a misura per un durata ed un importo massimo predefiniti. L'importo del contratto è determinato tenuto conto delle voci di spesa storica più usuali o ricorrenti, per un periodo pari alla durata dell'atto da stipulare. L'importo così stabilito determina la soglia del contratto ai fini del rispetto delle procedure previste dal presente regolamento per la scelta dell'affidatario.

2. Il contratto è stipulato esclusivamente a misura con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi di cui al comma precedente,⁴² per un periodo temporale predeterminato, comunque non superiore a quattro anni,⁴³ ed entro un limite di spesa prefissato.
3. Stipulato il contratto, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
4. Qualora nel periodo temporale di vigenza del contratto la somma impegnata dovesse rivelarsi insufficiente è facoltà del Responsabile del procedimento proporre una perizia suppletiva per maggiori spese ai sensi dell'art. 177 del Regolamento.
5. Nel caso di acquisizioni non predeterminabili *per natura, quantità e momento di esecuzione* di importo annuo stimato complessivamente non superiore ad € 2.500,00⁴⁴ i Responsabili dei Servizi possono provvedere, con propria determinazione e sulla base di valutazioni di convenienza ed opportunità, alla prenotazione della spesa annuale ritenuta necessaria. Detta prenotazione si trasforma in impegno con l'emissione di buono d'ordine. In tal caso:
 - a) L'atto d'ordinazione, sostitutivo del provvedimento di formale aggiudicazione e conclusivo del procedimento negoziale, è redatto in triplice esemplare: uno è trattenuto dal responsabile del procedimento, due sono trasmessi alla ditta esecutrice o fornitore o prestatore del servizio, che restituirà una copia unitamente alla fattura;
 - b) L'atto d'ordinazione deve contenere il riferimento al presente regolamento, allo stanziamento di bilancio e all'impegno;
 - c) I contratti conclusi a mezzo buono d'ordine devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è assunto l'impegno di spesa.

⁴² La scelta del prezzo più basso è coerente con quanto previsto al precedente articolo 13. Non si esclude che il criterio di aggiudicazione possa anche essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso modificare opportunamente : "4. Il contratto potrà essere affidato sia col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, sia col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in quest'ultimo caso la lettera d'invito stabilirà i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del bene da acquisire".

⁴³ Termine posto in analogia a quello previsto per l'accordo quadro e di cui all'art. 59 comma 9 del Codice, riducibile a discrezione dell'Amministrazione.

⁴⁴ A discrezione dell'Amministrazione tenuto conto delle proprie esigenze, comunque per importi "contenuti".

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17 - Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma precedente può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 18 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, si applica l'art. 176 del Regolamento.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 19 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 17 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 18 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 7, 17 e 18, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato con le procedure del precedente articolo secondo quanto indicato all'art. 176 del Regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E PER I SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00⁴⁵ per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

⁴⁵ Limite a discrezione in analogia ai servizi tecnici di cui al successivo articolo. Importo massimo ammesso 193.000,00.-

2. In deroga alla competenza attribuita al Responsabile del Procedimento, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 21 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici⁴⁶

1. I servizi tecnici sono così individuati:
 - a. Servizi tecnici di ingegneria ed architettura concernenti:
 - la redazione del progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo del piano di sicurezza e coordinamento, nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
 - la direzione lavori, le attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - le analisi di laboratorio, le prove di carico;
 - il collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi funzionali necessari ai lavori;
 - b. Servizi tecnici di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo organizzativo e legale di supporto ai compiti del responsabile unico del procedimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture ,
 - c. Le attività di verifica del progetto previste alla Parte II Tit. II capo II del Regolamento di esecuzione;
 - d. Altri servizi di cui l'allegato IIA, categoria 12 del Codice dei Contratti ed in particolare:
 - i servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a);
 - collaudi statici e specialistici;
 - visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;
 - perizie di stima;
 - indagini ed accertamenti;
 - indagini geognostiche;
 - supporto agli atti di pianificazione comunque denominati;
 - servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale.
 - progettazione delle forniture e servizi;

⁴⁶ Vedi determine Autorità 4-2007 e 5-2010.

- il servizio di direttore dell'esecuzione del contratto;
 - verifiche di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura e/o servizi;
2. Per i servizi previsti alla lettera d) del precedente comma trovano applicazione le norme del presente regolamento previste per i servizi generali ed in particolare gli artt. 10,11, 12, 13 e 14.
 3. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo è subordinato alla previa verifica delle condizioni che permettono il ricorso a soggetti esterni all'ente.⁴⁷
 4. Gli affidamenti in economia dei servizi indicati al comma 1 sono ammessi sino alle seguenti soglie:
 - Per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura indicati alla lettera a) sino all'importo di 100.000,00 euro;
 - Per i servizi tecnici indicati alle lettere b), c) e d) sino all'importo di 200.000,00 euro;
 5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 lettere b), c) e d) di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.
 6. Ai sensi dell'articolo 267, comma 10, del Regolamento di esecuzione, i servizi tecnici di cui al comma 1 lettere a) di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento;
 7. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere, b), c), e d), di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 200.000,00, sono affidati con le modalità previste per l'affidamento dei servizi indicate ai precedenti artt. 11, 12 e 13;
 8. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a) di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ai euro 100.000,00 sono affidati secondo quanto previsto dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione.
 9. Le linee guida per l'affidamento dei servizi sopra indicati vengono di seguito indicati:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare con riferimento a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione all'art. 267, per i servizi di cui al comma 1 lettera a), all'art. 216 per i collaudatori, all'art. 50 per i servizi di cui al comma 1 lettera c) e dal Codice dei Contratti agli artt. 41 e 42 per i servizi di cui al comma 1 lettera d).
 - b) possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - c) nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 1. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

⁴⁷ V. es. art. 10 comma 7, art. 91, 120 comma 2-bis, 130 comma 2 del Codice e 48 primo comma del Regolamento.

2. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 5. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
10. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 8, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 11. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 4 e 5 qualora:
 - a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a euro 100.000,00;
 - b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 12. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 13. Gli altri incarichi sono altresì trasmessi all'Osservatorio regionale degli appalti, per la pubblicazione su apposito sito Internet e pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture.
 14. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento,
 15. Gli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei servizi indicati al comma 1 lettera a) del presente articolo sono formati secondo quanto disposto dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione. Sarà facoltà del Responsabile Unico del Procedimento avvalersi se necessario di elenchi predisposti da altre amministrazioni anche secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.
 16. Per gli elenchi relativi ai servizi indicati alle lettere b), c) e d) si applica quanto disposto dall'art. 9.
 17. Nel caso di affidamenti di progettazioni da porre a base di gara ed in ogni caso di progettazioni esecutive i progettisti dovranno essere muniti della polizza prevista dall'art. 111 del Codice dei contratti e dall'art. 269 del Regolamento di esecuzione.

18. Nel caso di affidamento dei servizi previsti dalla lettera c) comma 1, del presente articolo - attività di verifica - dovrà presentare la propria polizza professionale generale per la sua attività integrata dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca le condizioni per lo specifico progetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 comma 1 lettera b) del Regolamento di esecuzione.
19. Per tutti gli altri servizi le garanzie potranno essere prestate secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

Art. 22– Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti di cui all'art. 10 sono esonerati dalla presentazione della cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del Codice.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 113 del Codice dei Contratti, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.
3. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Resta salva la possibilità da parte del responsabile unico del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni/polizze anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dell'acquisizione e il tipo di procedura di affidamento la renda opportuna.

Art. 23 – Adeguamento prezzi

1. Per le acquisizioni eseguite in economia non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile.
2. In deroga a quanto indicato al precedente comma trova applicazione il comma 4 e seguenti del l'art. 133 del Codice dei Contratti nel caso di lavori e l'art. 115 nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture.⁴⁸

Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

⁴⁸ Fra le tante, da ultimo TAR Toscana sez. I 16/12/2010 n. 6765: "Contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture - obbligo di inserimento di una clausola di revisione periodica del prezzo- Norme di carattere imperativo e inderogabile – Applicazione del principio civilistico di cui all'art. 1339 cod.civ. relativo alla inserzione automatica di clausole."

Art. 25 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture

1. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro la contabilità è redatta in forma semplificata con le modalità previste dall'art. 210 del Regolamento;⁴⁹
2. Negli altri casi trovano applicazione gli art. 203 e seguenti del Regolamento.
3. Per forniture e servizi la contabilità è redatta in forma semplificata mediante accertamento sulle fatture di spesa o equipollente documento fiscale, da parte del direttore dell'esecuzione, della corrispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali.
4. Nel caso di contabilità in forma semplificata, la liquidazione è effettuata per la entro sessanta giorni, dal ricevimento della fattura di spesa o equipollente documento fiscale. I singoli atti di cottimo possono prevedere anche tempistiche diverse da quelle indicate in ragione della natura e della tipologia della prestazione.
5. La liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione, ovvero da dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del d.l. 70/11, convertito dalla l. 106/11.⁵⁰
6. Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cottimo. Si applicano gli artt. 143, 205 e 337 del Regolamento.

Art. 26 – Riserve e contestazioni

1. Le eccezioni le riserve e i reclami riguardanti l'esecuzione di lavori forniture e servizi sono effettuati conformemente a quanto disposto dagli artt. 190, 191, 201, 307 e 323 del Regolamento.
2. Nel caso di contabilità semplificata eventuali eccezioni, riserve o reclami, sono espliciti nella nota di trasmissione della fattura di spesa o del documento fiscale equipollente.

Art. 27 - Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, trova applicazione l'art. 177 del Regolamento. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00 o quella diversa annualmente disposta in attuazione del Regolamento (CE).
2. Sono altresì ammesse variazioni ed addizioni ai sensi dell'art. 132 del Codice e dell'art. 161 del regolamento per i lavori, e varianti ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Codice e dell'art. 311 del Regolamento, per i servizi e le forniture.
3. La determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto avviene con modalità e forme previste dal Regolamento.

⁴⁹ La facoltà della contabilità semplificata prevista dall'art. 210 del regolamento diviene regola.

⁵⁰ 14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell' articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Vedi inoltre, circa la validità del DURC per le acquisizioni in economia di **beni e servizi affidati direttamente**, alla circolare INPS 35/2010 in data 8.10.2010.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del procedimento, mediante ordine dallo stesso sottoscritto, anche con firma digitale, contenente gli estremi dell'ufficio ordinante e del contratto di riferimento.
2. L'ordinazione contiene:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, nel caso di cui al comma 2 del successivo articolo, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a verifica di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione del contratto così come previsto dagli artt. 237 e 325 del Regolamento.
2. Per tutte le acquisizioni in economia cui si applica la contabilità semplificata la certificazione o attestazione di regolare esecuzione è sostituita dal visto del direttore lavori/responsabile dell'esecuzione sulla fattura a saldo delle prestazioni attestante che le stesse sono state eseguite a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il visto è confermato dal Responsabile del procedimento qualora soggetto diverso dal direttore lavori/responsabile dell'esecuzione.

Art. 30 – Mezzi di Tutela

1. Sono applicabili ai contratti di cottimo i seguenti articoli del Codice dei Contratti:
 - a) Art. 134. Recesso

- b) Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione *ovvero* in caso di perdita dei requisiti di qualificazione;
 - c) Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo;
 - d) Art. 239. Transazione;
 - e) Art. 240. Accordo bonario.
2. Trova in ogni caso applicazione l'art. 146 del Regolamento,⁵¹ disposizione applicabile in via analogia anche per servizi e forniture. In tali casi i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione sono posti a carico dell'esecutore, anche avvalendosi sull'eventuale garanzia contrattuale o sulla rata a saldo.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.

⁵¹ 1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.